

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 19-8484

Revoca della DGR n. 40-8193 del 20.12.2018 recante disposizioni su prevenzione danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria a produzioni agricole, indicazioni operative a Province e Città Metropolitana su controllo cinghiale in capo a proprietari o conduttori di fondi e disposizioni su prelievo venatorio su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che con la D.G.R. n. 40 - 8193 del 20 dicembre 2018. “L. 157/1992. L.r. 9/2000. L.r. 5/2018. Disposizioni in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole, indicazioni operative alle Province e Città Metropolitana sul controllo del cinghiale in capo a proprietari o conduttori dei fondi e disposizioni sul prelievo venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.” si è disposto:

- di stabilire che, per le finalità di cui all'articolo 30, comma 2 della legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria”, nel riconoscimento delle spese per la prevenzione dei danni saranno da contemplare, oltre a quelle sostenute dalle imprese agricole, anche quelle assunte dalle province e dalla Città metropolitana di Torino per la medesima finalità, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato, secondo criteri e modalità da definirsi;
- di avviare, nell'ambito della legge regionale 9/2000 ed ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 5/2018, ulteriori iniziative di confronto e approfondimento con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, finalizzate a definire un possibile progetto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, per lo sviluppo condiviso di misure di prevenzione e controllo demografico delle popolazioni della fauna selvatica;
- di approvare, ai sensi della legge regionale 5/2018 e legge regionale 9/2000, le indicazioni operative, quale strumento di supporto per le Province e la Città Metropolitana di Torino, anche nella stesura o nell'aggiornamento dei Piani di loro competenza nell'attività di controllo della specie cinghiale, con particolare riferimento all'attività di controllo in capo ai proprietari o conduttori di fondi, di cui all'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il prelievo venatorio, di cui all'articolo 23 lett. e) della l.r. 5/2018, sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, nella restante parte del territorio regionale (ATC), è consentito per gli ungulati, intendendosi per questi ultimi anche la specie cinghiale.

Dato atto che, in ottemperanza alla suddetta deliberazione, il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione regionale Agricoltura, con nota n. 1408/A1709B del 17 gennaio 2019 ha provveduto ad inviare la deliberazione stessa all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) allo scopo di assumere eventuali osservazioni o richieste di integrazioni che lo stesso Istituto dovesse evidenziare.

Preso atto della nota n. 5313 del 5.02.2019 con la quale il suddetto Istituto:

- ha espresso il proprio parere in merito suggerendo di escludere, tra le tecniche utilizzate per il controllo della fauna, il ricorso alla braccata (da intendersi come qualunque intervento che preveda l'utilizzo di più di un cane) nonché di preparare opportunamente, nel caso della realizzazione di catture, il personale scelto mediante appositi corsi di formazione che prevedano, tra le altre cose, un esame finale di abilitazione;
- quanto al “prelievo sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve” ha invitato a specificare che sui medesimi terreni è possibile esclusivamente la caccia di selezione mentre invece rimangono vietate le cacce collettive, in braccata e girata, nonché a specificare nelle "indicazioni

operative" le cautele da adottarsi per prevenire il rischio di introduzione del virus della Peste Suina nel nostro paese.

Preso atto, inoltre, della sentenza del TAR Piemonte n. 00144/2019 pubblicata il 06 febbraio 2019 la quale, in relazione al programma approvato dalla Città Metropolitana di Torino per il contenimento del cinghiale sul territorio della medesima Città Metropolitana nell'anno 2018, afferma (punto 3.11 sentenza) che solo i soggetti individuati dall'art. 19, comma 2, della L. 157/1992 possono essere autorizzati a partecipare ai piani di contenimento della fauna selvatica e che, pertanto, vista la tassatività di tale elenco, nessun altro soggetto può essere legittimato a compiere operazioni di controllo e abbattimento degli ungulati.

Preso atto, altresì, che lo stesso giudice amministrativo, dopo aver evidenziato che ogni legge regionale che preveda un ampliamento del novero dei soggetti individuati dal legislatore statale deve ritenersi costituzionalmente illegittima, ha invitato la stessa amministrazione, nell'esercizio dell'attività provvedimentale in materia di contenimento dei cinghiali, a tenere conto di quanto previsto dalla legge statale di riferimento opportunamente modificando la legge regionale n. 9/2000 in senso conforme alla normativa statale.

Preso atto infine del ricorso presentato in data 15 febbraio 2019 dalla LAC (Lega per l'Abolizione della Caccia), LAV (Lega AntiVivisezione) e da altre associazioni ambientaliste con il quale, tra le altre cose, si contesta, proprio sulla base della citata sentenza del TAR Piemonte, la DGR n. 40-8193 del 20 dicembre 2018 nella parte in cui, richiamando la legge regionale 9/2000, prevede un ampliamento del novero dei soggetti individuati dal legislatore statale a compiere operazioni di controllo e abbattimento degli ungulati.

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle indicazioni fornite dall'ISPRA e dei principi affermati nella citata sentenza del TAR Piemonte, disporre la revoca della deliberazione citata onde evitare una inevitabile pronuncia di annullamento;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000".

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

-di revocare, in autotutela, la D.G.R. n. 40-8193 del 20 dicembre 2018 "L. 157/1992. L.r. 9/2000. L.r. 5/2018. Disposizioni in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole, indicazioni operative alle Province e Città Metropolitana sul controllo del cinghiale in capo a proprietari o conduttori dei fondi e disposizioni sul prelievo venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve";

-di rinviare a successivo provvedimento, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ISPRA con nota n. 5313 del 5 febbraio 2019 e della Sentenza del TAR Piemonte n. 00144/2019, la disciplina in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole, l'assunzione delle indicazioni operative alle Province e Città Metropolitana sul

controllo del cinghiale in capo a proprietari o conduttori dei fondi e delle disposizioni sul prelievo venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)